

Publicato il 23/06/2026

N. 01453/2026 REG.PROV.COLL.

N. 00****/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale **** del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Martinetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di ****, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Barosio, Serena Dentico e Marco Briccarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di -OMISSIS- del-OMISSIS-, con cui è stata respinta l'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-;

nonché, ove occorra, di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi i successivi atti confermativi e/o reiterativi del diniego, tra i quali, in particolare:

- il “*Riscontro istanza di accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2 e 3, D. Lgs. n. 33/2013) e accesso documentale (artt. 22 e ss., L. n. 241/1990)*” del -OMISSIS-, Registro Protocollo n. -OMISSIS-;

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione amministrativa richiesta con l'istanza del -OMISSIS- relativa all'immobile denominato “-OMISSIS- -OMISSIS-”, sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-;

e per la conseguente condanna

del Comune di **** all'esibizione e al rilascio di copia della documentazione richiesta, entro il termine che si riterrà di assegnare, con eventuale nomina di Commissario *ad acta per* il caso di persistente inadempimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di ****;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2026 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame l'esponente ha impugnato il diniego di accesso agli atti oppostogli dal Comune di **** in data -OMISSIS- rispetto all'istanza presentata in data -OMISSIS-, confermato anche il -OMISSIS- a seguito della reiterazione dell'istanza in data-OMISSIS- non solo *sub specie* di accesso documentale *ex* artt. 22

e ss. della L. 241/1990 ma anche quale accesso civico *ex art.* 5, comma 3, del D. Lgs. 33/2013.

Il diniego si fonda, in sostanza, sull'asserita genericità dell'istanza per mancata specifica indicazione della documentazione richiesta e per l'insufficienza della motivazione a supporto della stessa.

Formatosi il silenzio-rigetto sul ricorso previamente presentato al Difensore civico regionale, l'esponente ha proposto il presente ricorso giurisdizionale *ex art.* 116 c.p.a., articolando plurimi motivi con cui ha evidenziato: *a)* la propria legittimazione ed il proprio interesse ad accedere agli atti amministrativi avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà; *b)* la specificità della richiesta, avendo precisamente indicato l'immobile in questione; *c)* la natura tutt'altro che immotivata ed esplorativa dell'istanza; *d)* il carattere difensivo dell'accesso, in quanto necessario alla difesa nel giudizio pendente innanzi a questo Tribunale con R.G. -OMISSIS- e alla predisposizione di una pratica di sanatoria *ex art.* 36 *bis* del D.P.R. 380/2001; *e)* l'insussistenza di un interesse pubblico o privato contrario all'accesso richiesto; *f)* l'impossibilità di pretendere gli estremi esatti degli atti comunali riguardanti il proprio immobile, essendo l'accesso funzionale proprio a superare tale deficit informativo; *g)* l'ipotetica possibilità di oscurare i dati riferibili a soggetti terzi; *h)* la mancanza di ogni istruttoria sulla documentazione posseduta in relazione all'immobile in questione; *i)* l'illegittimità derivata anche del secondo diniego di accesso del -OMISSIS-, fondato sulle medesime motivazioni.

Si è costituito il Comune che ha preso puntuale posizione sulle deduzioni avversarie, rilevandone l'infondatezza ed insistendo, in particolare, sulla genericità e mancanza di motivazione di entrambe le istanze di accesso presentate dal ricorrente, con conseguente legittimità dei relativi dinieghi oppostigli.

Alla camera di consiglio del 17.06.2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha annunciato la possibilità di una definizione del giudizio con

sentenza in forma semplificata *ex art.* 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

L'istanza di accesso presentata dal ricorrente in data -OMISSIS- fa riferimento a “-OMISSIS-: *Accesso ed estrazione atti del Comune su intera proprietà -OMISSIS-*” e reca la seguente motivazione “*1. Processo amministrativo in corso – Adv. -OMISSIS- per la proprietà e Adv. -OMISSIS- per il Comune. 2. Lavori -OMISSIS- -OMISSIS- in appoggio a -OMISSIS-. 3. Interruzione decadenza e prescrizione per Azione Penale. 4. Evidenze per azione civile risarcimento danni*” (doc. 1 ricorrente).

Pur non risultando particolarmente precisa e dettagliata in ordine alla documentazione richiesta, ritiene il Collegio che la predetta istanza soddisfi comunque i canoni minimi di specificità richiesti dalla legge, perché fa riferimento agli atti comunali che riguardano uno specifico immobile pacificamente di proprietà dell'istante. Ora, se è vero che l'istanza non reca né gli estremi né la tipologia degli atti amministrativi richiesti, nondimeno il riferimento al processo amministrativo pendente (che entrambi le parti concordano essere quello avente ad oggetto l'ordinanza di rimessione in pristino n. -OMISSIS-, iscritto presso questo Tribunale con R.G. n. -OMISSIS-, la cui udienza pubblica risulta fissata all'-OMISSIS-) consente di circoscrivere l'accesso richiesto agli atti di natura urbanistico-edilizia riguardanti l'immobile di proprietà del ricorrente e, quindi, quelli risultanti dalle relative pratiche edilizie, anche a sanatoria, o inerenti all'esercizio del potere del Comune di vigilanza e di repressione degli eventuali abusi (tra cui quelli del procedimento di cui si discute nel ricorso R.G. -OMISSIS-). L'istanza non può, poi, ritenersi generica per il semplice fatto che siano omessi gli estremi degli atti richiesti, posto che gli stessi non sono necessariamente noti all'istante (anche se proprietario), il quale ha di norma necessità di accedere alle pratiche edilizie proprio per acquisirne conoscenza e per ricostruire la storia

urbanistico-edilizia del proprio immobile ricavandone lo stato legittimo (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 17.02.2026, n. 1152).

In linea generale, quindi, il proprietario ha piena legittimazione ed interesse ad accedere agli atti delle pratiche edilizie che riguardano il proprio immobile, non potendo attribuirsi alla sua domanda un carattere emulativo o una finalità di generico controllo sull'operato dell'amministrazione (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 28.02.2020, n. 926; T.A.R. Sardegna, 13.07.1995, n. 1411). Ciò a maggior ragione se si considera che addirittura anche al vicino viene, di regola, consentito di accedere alle pratiche edilizie di un immobile confinante sul mero presupposto della *vicinitas* (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 27.04.2026, n. 1257; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 13.05.2025, n. 1648; T.A.R. Marche, Sez. II, 13.01.2025, n. 7). Nel caso di specie l'istante ha, peraltro, giustificato la propria istanza di accesso agli atti facendo espresso riferimento allo specifico "*processo amministrativo in corso*" che riguarda la legittimità di opere eseguite sul proprio immobile (con indicazione delle parti e dei loro difensori), il che consente di ritenere l'istanza di accesso sufficientemente motivata e fondata su un interesse difensivo dell'odierno ricorrente (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 25.03.2024, n. 1902), rispetto al quale è sufficiente un potenziale ed astratto nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la posizione sostanziale tutelata in giudizio, non dovendosi svolgere valutazioni *ex ante* sulla fondatezza delle pretese dell'istante o sull'effettiva ammissibilità o utilità dei documenti richiesti (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 02.12.2025, n. 1951).

3. In definitiva, il ricorso va accolto e gli impugnati atti di diniego dell'accesso devono essere annullati, con ordine all'Amministrazione resistente di consentire al ricorrente di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti presenti nelle pratiche edilizie relative all'immobile di sua proprietà denominato "-OMISSIS-", ivi compresi quelli che attengono all'esercizio dei poteri di vigilanza e repressione

degli eventuali abusi, entro dodici (12) giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, fermo restando il rimborso del costo di riproduzione ed il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di ricerca e di visura *ex art. 25, comma 1, della L. 241/1990*, ove dovuti. Si evidenzia che il termine assegnato all'Amministrazione tiene conto del fatto che l'-OMISSIS- è fissata l'udienza pubblica del ricorso R.G. -OMISSIS-, alla quale il Collegio ritiene opportuno pervenire con l'accesso agli atti già evaso a massima garanzia del diritto di difesa di parte ricorrente.

4. Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per compensarle, stante la peculiarità del caso in esame e considerato, altresì, che il ricorso è stato redatto in violazione del principio di sinteticità, con superamento non autorizzato dei limiti dimensionali stabiliti dall'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.S., eccedendo i 30.000 caratteri (38.971 caratteri, senza considerare gli spazi ed escludendo le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto individuate dall'art. 4 del predetto D.P.C.S. n. 167 del 22.12.2016, come modificato dal D.P.C.S. n. 127 del 16.10.2017). Pur ritenendo il Collegio di non fare applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 13 *ter* delle norme di attuazione del c.p.a., tale superamento non autorizzato dei limiti dimensionali di redazione degli atti resta comunque valutabile ai fini della liquidazione delle spese legali *ex art. 26, comma 1, c.p.a.* (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 09.03.2026, n. 1869).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati ed ordina al Comune di ***** l'esibizione dei documenti richiesti nei modi e nei termini indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Marco Costa, Referendario

Alessandro Fardello, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandro Fardello

IL PRESIDENTE
Gianluca Bellucci

IL SEGRETARIO